

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1939-XVII.

Estensione dell'aliquota ridotta di L. 0,75 % di tassa di scambio al prodotto denominato « Fosfoazoto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed anti-parassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 % con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che il prodotto denominato « Fosfoazoto » risponde al requisito della diretta utilizzazione come fertilizzante in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 %, stabilita dall'art. 10 dell'allegato A al Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 15 febbraio 1939 agli scambi del prodotto fertilizzante posto in commercio con la denominazione di fosfoazoto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(1451)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1939-XVII.

Aggiunta al prospetto allegato al regolamento per i gas tossici.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta la domanda in data 12 novembre 1938-XVII dell'azienda dei magazzini generali di Trieste e per essa del Regio commissario intesa ad ottenere che l'idrogeno fosforato, ricavato con il sistema « Delicia » sia riconosciuto come gas tossico ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Veduto il parere favorevole della Commissione tecnica permanente per l'impiego dei gas tossici;

Veduti gli articoli 1, 2, 4 e 68 del citato regolamento 9 gennaio 1927, n. 147;

Decreta:

Art. 1.

La sostanza denominata idrogeno fosforato è riconosciuta ufficialmente come gas tossico agli effetti delle disposizioni del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, in esecuzione dell'art. 58 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 2.

All'elenco dei gas tossici, contenuto nel prospetto di cui all'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è aggiunta la seguente voce: « idrogeno fosforato, da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo stato gassoso ».

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1939-XVII

p. Il Ministro: BUFFARINI

(1452)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in enti morali del Consorzio agrario cooperativo mandamentale di Bevagna, del Consorzio agrario di Foligno, del Consorzio agrario cooperativo di Gubbio, dell'Unione agraria - oleificio cooperativo di Spoleto, del Consorzio agrario cooperativo mandamentale di Todi e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Perugia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale, Consorzio agrario provinciale della provincia di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo mandamentale di Bevagna, il Consorzio agrario di Foligno, il Consorzio agrario cooperativo di Gubbio, l'Unione agraria - oleificio cooperativo di Spoleto e il Consorzio agrario cooperativo mandamentale di Todi, sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo, sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Perugia.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Perugia.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.